

## Disegno di legge recante “Misure per il credito nel Mezzogiorno”

### Relazione illustrativa

Il presente schema di disegno di legge è stato predisposto per contribuire a ridurre il divario esistente tra diverse aree del territorio in merito alle condizioni e disponibilità del credito bancario.

Va infatti considerato che la dipendenza dal credito delle imprese che operano nel Mezzogiorno è sostanzialmente maggiore di quelle delle altre aree del Paese a causa della più bassa patrimonializzazione.

Il processo di fusione bancaria avviato all’inizio degli anni ’90 ha favorito certamente una maggiore competitività del sistema bancario italiano ma ha determinato una forte riduzione di banche operanti nel Mezzogiorno non appartenenti a gruppi, con il conseguente rischio di pregiudicare il concetto di prossimità e di personalizzazione del servizio. Scompaiono di fatto nel Mezzogiorno i centri strategici e decisionali.

Come ricorda il Rapporto SVIMEZ 2009 sull’economia del Mezzogiorno, gli effetti di questo processo sono particolarmente rilevanti per il tessuto di imprese meridionali – strutturalmente più deboli di quelle delle altre aree del Paese – che vedono aumentare la distanza funzionale riducendo di conseguenza quel rapporto tra banchiere e affidato che aveva permesso lo sviluppo del credito alle realtà imprenditoriali più piccole.

Inoltre, non si vedono ancora segnali di riequilibrio nel rapporto tra impieghi e depositi nelle due aree del paese (Mezzogiorno e Centro-nord). Il rapporto tra impieghi (incluse le sofferenze) e depositi è storicamente più elevato al centro-nord che non nel Mezzogiorno, mostrando un drenaggio di risorse da un’area all’altra del Paese. Questa dinamica rimane costante (o peggiora leggermente a sfavore del Mezzogiorno), a partire dal periodo delle grandi fusioni bancarie.

Vi sono poi altri problemi strutturali che incidono sul credito nel Mezzogiorno e che riguardano il contesto economico e sociale nel quale operano le imprese. Il costo del credito nel Mezzogiorno rimane strutturalmente più alto e tale divario non è pienamente spiegato dal merito di credito. A metà degli anni ’90, con tassi a breve superiori al 10 per cento e con un differenziale nel rapporto tra flusso di nuove sofferenze e impieghi vivi tra la clientela del Mezzogiorno e quella del Centro-nord di circa 5 punti percentuali, la differenza nei tassi media applicati nelle due aree del paese era pari all’1,7 per cento. Dieci anni dopo, con tassi a breve più che dimezzati e un differenziale nel rapporto tra nuove sofferenze e impieghi che sostanzialmente si annulla, la differenza nei tassi rimane sugli stessi livelli.

Il presente schema di disegno di legge, operando attraverso la definizione di istituzioni e strumenti finanziari, mira a correggere tali divari, soprattutto per la componente derivante da una insufficiente presenza dello Stato in alcune aree del territorio.

Esso di compone di cinque articoli.

*Articolo 1 (principi e finalità)*

L'articolo 1 riporta i principi e la finalità del disegno di legge, orientato a incidere sulla struttura del sistema piuttosto che per far fronte a condizioni congiunturali. Poiché la materia presenta complessi profili comunitari, si demanda alle necessarie autorizzazioni della Commissione Europea.

### *Articolo 2 (Banca del Mezzogiorno)*

L'articolo 2 attua l'art. 6-ter della legge 133/2008 istituendo il Comitato Promotore della Banca del Mezzogiorno (di seguito Banca). Al comma 1 viene specificata la composizione del Comitato promotore, snello e composto prevalentemente da rappresentanti di istituzioni bancarie del Mezzogiorno. Il Comitato viene nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Al comma 2 viene individuato il ruolo dello Stato quale soggetto che mira a favorire l'individuazione di una compagnia societaria a maggioranza privata. Lo Stato è socio fondatore e interviene nell'ambito delle normative comunitarie in materia di aiuti di stato al sistema creditizio.

Il comma 3 assegna in particolare al Comitato promotore il compito di individuare altri soggetti diversi dallo Stato tra quelli che condividano le finalità e gli obiettivi della Banca. È scopo del Comitato promotore quello di individuare prevalentemente soggetti privati.

Il comma 4 specifica le modalità di funzionamento della Banca. Essa rappresenterà un nodo di una rete di banche locali che aderiranno all'iniziativa acquistando le azioni della Banca e potrà anche avvalersi della rete delle Poste italiane s.p.a. Per creare un vero e proprio modello a rete, le banche aderenti dovranno affiancare il marchio della Banca a quello proprio nel caso di attività comuni, ma a tendere dovranno individuare modalità operative e di governo sinergiche, in modo da far identificare il singolo nodo della rete con la Banca.

Il comma 5 specifica più nel dettaglio le attività che la Banca potrà svolgere per aumentare il credito al Mezzogiorno. In particolare attraverso la Banca si potranno ampliare le opportunità di raccolta con un costo più competitivo che non nel passato. Gli strumenti finanziari emessi godranno del regime fiscale stabilito nel successivo articolo 4 e in alcuni casi specifici potranno godere della garanzia dello Stato. Inoltre, per favorire nuovi impieghi da parte delle banche aderenti, la Banca potrà anche acquistare mutui a medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Tali emissioni potranno essere garantiti attraverso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.

In entrambi i casi di assistenza di una forma di garanzia pubblica, la norma rinvia a decreti attuativi per stabilire i criteri e le modalità specifiche. Va in ogni caso tenuto presente che la concessione della garanzia sarà a titolo oneroso e non gratuito.

La Banca, quale nodo della rete di banche aderenti offrirà servizi avanzati che le singole banche non possono al momento mettere a disposizione della propria clientela in quanto la loro dimensione e volume di attività non giustificherebbe la predisposizione di tali servizi. Tra le attività che la Banca svolgerà per la rete delle banche aderenti vi è anche una più generale attività di consulenza per indirizzare gli strumenti del credito agevolato e i finanziamenti alle imprese. Infine, compito della Banca sarà anche quello di favorire la nascita di nuovi nodi della rete di banche sul territorio meridionale.

Per innalzare il livello di patrimonializzazione del sistema dei Confidi, lo schema di norma vincola la banca ad operare esclusivamente con intermediari finanziari che abbiano adeguati livelli di patrimonializzazione.

Il comma 6 presenta la tempistica della nascita della Banca. Entro tre mesi, il Comitato promotore presenterà una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato dell'arte dell'iniziativa. Il Ministro potrà, con proprio decreto, revocare il finanziamento e di conseguenza escludere lo Stato dai soci fondatori della Banca. In ogni caso, la partecipazione dello Stato e di altri soggetti pubblici è temporalmente limitata a 5 anni. Durante questo periodo la partecipazione pubblica dovrà mantenersi di minoranza.

### *Articolo 3 (sviluppo del sistema del credito cooperativo)*

La norma proposta all'articolo 3 intende consentire, alle sole banche di credito cooperativo (BCC) di nuova costituzione – nella più impegnativa e critica fase di avvio dell'iniziativa – l'utilizzo dello strumento di patrimonializzazione rappresentato dalla partecipazione dei soci finanziatori di cui all'art. 2526 del codice civile, partecipazione altrimenti preclusa alla generalità delle BCC dall'art. 150-bis del d.lg. n. 385/93 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, T.U.b.).

Considerato che il fenomeno delle nuove costituzioni è localizzato soprattutto nel Mezzogiorno, un intervento legislativo volto ad una maggiore capitalizzazione dei nuovi enti potrebbe consentire agli stessi di inserirsi con maggiore efficacia nel tessuto economico di insediamento svolgendo quella peculiare funzione anticiclica di erogazione del credito - soprattutto nei confronti delle PMI - propria delle BCC.

Il primo comma deroga alle norme di cui agli articoli 150-bis, 1° co. del Testo Unico bancario (laddove statuisce appunto l'inapplicabilità alle banche cooperative dell'articolo 2526 c.c.), e 34, 2° e 4° co. del T.U.b. (laddove questi stabiliscono che il socio della banca di credito cooperativo deve risiedere od operare nella sua zona di competenza territoriale e che nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro).

La norma consentirebbe una serie di sinergie finanziarie all'interno del movimento cooperativo. Come esempio di queste sinergie si segnala, anche in ragione della finalità generale perseguita dal presente disegno di legge, quelle che si potrebbero avere grazie ai fondi mutualistici costituiti ai sensi della legge 59/92, ai quali le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il tre per cento dei loro utili netti annuali. L'oggetto sociale di questi investitori istituzionali del movimento cooperativo, infatti, «deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese [anche in forma di banca di credito cooperativo] e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno» (articolo 11, 2° co., legge 31 dicembre 1992, n. 59).

Il medesimo primo comma consente, pertanto, la sottoscrizione di tali azioni esclusivamente da parte dei citati fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Al fine di non alterare le peculiarità funzionali e strutturali delle banche di credito cooperativo, la partecipazione dei soci finanziatori prevista dalla norma deve essere temporanea; queste banche, dunque, una volta superati i momenti più delicati della loro esistenza, dovranno avere una compagine sociale costituita solo da operatori appartenenti alle loro rispettive zone di competenza territoriale. La limitazione temporale dell'emissione – cinque anni dalla data di autorizzazione all'attività bancaria, rilasciata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 14 del d.lg. n. 385/93 - trova inoltre ragione nell'esigenza che l'eventuale sostegno finanziario alla BCC possa avvenire solo nella delicata fase di avvio dell'attività del nuovo ente, consentendo così all'iniziativa di consolidarsi ma senza che la partecipazione dei soci finanziatori assuma il carattere di ausilio permanente al capitale della cooperativa bancaria.

Il comma 2 prevede la possibilità di emanare decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per autorizzare società e enti a partecipazione pubblica a sottoscrivere le azioni di cui al comma 1.

Il terzo comma della norma riproduce l'articolo 2530, 1° co., c.c., equiparando la circolazione delle azioni di finanziamento a quella delle azioni di cooperazione (anch'esse disciplinate dalla predetta disposizione civilistica in forza del richiamo ad essa operato dall'articolo 150-bis, 1° co., c.c.).

La medesima norma, ponendo inoltre un limite quantitativo alla partecipazione dei soci finanziatori, intende sottolineare quanto siano importanti nelle BCC i conferimenti dei soci cooperatori. Parimenti il limite complessivo dei soci finanziatori è ben più alto di quello del socio cooperatore (ex articolo 34, 4° co., t.u.b.), atteso lo specifico scopo dell'intervento del socio finanziatore, volto ad incrementare il patrimonio di vigilanza della banca.

Il quarto comma, nella sua prima parte, riproducendo l'articolo 34, 3° co., T.U.B., ribadisce il particolare carattere democratico delle banche di credito cooperativo, equiparando i soci finanziatori ai cooperatori circa il diritto di voto. La sua seconda parte, invece, vuole garantire all'investitore istituzionale il diritto di monitorare l'andamento economico della banca finanziata e così, in ultima analisi, salvaguardare il suo diritto a vedersi restituito il suo aiuto finanziario.

Le azioni in oggetto dovranno (comma 5) essere rimborsate decorsi dieci anni dalla sottoscrizione. Tale durata è individuata al fine di consentire alla BCC finanziata di disporre di un tempo adeguato a rimborsare integralmente il finanziamento partecipativo dell'investitore.

Le modalità di rimborso delle azioni di finanziamento potranno essere disciplinate nel decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo in modo da assicurare la stabilità della banca tenuta a rimborsarle. Il relativo piano di rimborso sarà sottoposto al preventivo vaglio della Banca d'Italia.

#### *Articolo 4 (Titoli di risparmio per l'economia meridionale)*

L'articolo 4 prevede disposizioni sulla normativa che disciplina l'aliquota fiscale su strumenti finanziari. L'obiettivo della norma è quello di favorire una maggiore destinazione del risparmio verso iniziative imprenditoriali che possano creare maggiore occupazione nel Mezzogiorno. Con la norma prevista nell'articolo 4 si incentiva il risparmiatore a investire

in titoli o strumenti finanziari “di scopo”, dove le risorse raccolte devono necessariamente essere indirizzate a investimenti di medio-lungo periodo nel Mezzogiorno.

Il comma 1 stabilisce le caratteristiche degli strumenti (scadenza non inferiore ai 18 mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività d’impresa ed emessi da intermediari finanziari di cui all’art. 107 del testo unico bancario) e la destinazione (progetti di investimento di PMI del Mezzogiorno). Per questi strumenti, l’aliquota applicata sugli interessi è fissata al cinque per cento. Per favorirne la diffusione presso i piccoli risparmiatori, l’ammontare di titoli che gode dell’aliquota di favore non può essere superiore a 100 mila euro per ciascun sottoscrittore e quest’ultimo deve detenere i suddetti titoli per almeno 12 mesi.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la fissazione delle modalità operative ed in particolare, al fine della salvaguardia dei conti pubblici, i limiti annuali di emissione che possono beneficiare di tale aliquota.

Il comma 3 stabilisce che il beneficio fiscale venga concesso previa verifica della conformità dello strumento da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma 4 affida, per il periodo in cui lo Stato è socio della Banca di cui all’art. 2, alla Banca stessa il monitoraggio sugli impieghi attivati da tali strumenti.

*Articolo 5 (Destinazione dei fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane s.p.a. per attività di bancoposta presso la clientela finale)*

L’articolo 5 prevede una modifica alla normativa relativa alla destinazione dei fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane s.p.a. per attività di bancoposta presso la clientela finale. Nell’unico comma di cui è composto l’articolo, si prevede che Poste Italiane s.p.a. possa acquistare titoli diversi da titoli governativi dell’area dell’euro per una quota pari a massimo il cinque per cento dei fondi. Tale acquisto potrà esercitarsi solo nei casi in cui i suddetti titoli siano assistiti dalla garanzia dello Stato.

## Disegno di legge

### Misure per il credito nel Mezzogiorno

#### **Articolo 1 (Principi e finalità)**

1. La presente legge ha l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.
2. Gli strumenti e le istituzioni previste nella presente legge mirano:
  - a. ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;
  - b. a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;
3. Nell'attuare la presente legge, lo Stato assume un ruolo di regolatore e di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e in particolare nell'ambito delle vigenti normative in materia di aiuti di Stato al sistema creditizio a fronte della crisi finanziaria.
4. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea se necessaria.

#### **Articolo 2 (Banca del Mezzogiorno)**

1. In attuazione dell'art. 6-ter della legge 133/2008 è istituito il Comitato promotore della "Banca del Mezzogiorno s.p.a." (di seguito Banca) composto da un massimo quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari con sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) e uno di Poste Italiane s.p.a.. Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.

2. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di stato di cui all'articolo 1, terzo comma, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato è socio fondatore. All'acquisto di azioni si fa fronte con le risorse già specificatamente disposte dall'art. 6-ter della legge 133/2008.
3. E' compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra istituti di credito operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità della Banca così come definite al successivo comma 5. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.
4. La Banca agisce attraverso la rete di banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con Poste italiane s.p.a.. L'adesione implica, per le attività, i prodotti ed i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento a quello proprio del marchio della Banca. L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e istituzioni aderenti.
5. La Banca opera con la rete di cui al punto 4 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e istituzioni aderenti, la Banca potrà:
  - i. favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio-lungo termine nel Mezzogiorno, anche con il potenziamento e la diffusione della Sezione di cui all'articolo 6 e l'emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nel successivo articolo 4;
  - ii. emettere obbligazioni e passività per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno in modo da sostenere partnership tra pubblico e privato. L'emissione di tali obbligazioni può essere assistita dalla garanzia dello Stato secondo criteri e modalità fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
  - iii. acquisire dalle banche aderenti mutui a medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 così come definita nel successivo articolo 6.

- iv. offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sopranazionali;
  - v. stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.
6. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni caso, al termine della fase di avvio, e comunque decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato, salvo un'azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello Statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 deve prevedere un trattamento analogo alle azioni possedute dallo Stato.

### **Articolo 3** **(Sviluppo del sistema del credito cooperativo)**

1. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca del Mezzogiorno s.p.a., nelle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa, per un periodo massimo di 5 anni dall'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 in deroga ai limiti di cui all'art. 34, commi 2 e 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Se necessario, in base alla vigente normativa, con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare enti e società partecipate a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 1 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la banca, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.
4. Ogni socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio sindacale.



5. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni così acquisite sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.
6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

**Articolo 4**  
**(Titoli di risparmio per l'economia meridionale)**

1. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno si stabilisce quanto segue:
  - a. le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 si applicano a strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Sugli interessi dei suddetti titoli, all'imposta di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica una aliquota di favore nella misura del cinque per cento;
  - b. l'imposta di cui alla lettera a) del presente comma si applica sugli interessi relativi ad un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, vengono stabilite le modalità attuative del presente articolo ivi inclusa le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma 1 del presente articolo.
3. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui al presente articolo è affidato per cinque anni alla Banca di cui all'art. 2 mediante apposita convenzione da stipularsi con le istituzioni finanziarie emittenti.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze concede il beneficio fiscale previa verifica della conformità dello strumento con le finalità del presente articolo e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al precedente comma 2.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli strumenti finanziari emessi a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

**Articolo 5**  
**(Destinazione dei fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane s.p.a. per attività di bancoposta presso la clientela finale)**

1. Al comma 1097 della legge n. 296/2007, dopo le parole “titoli governativi dell’area dell’euro” sono aggiunte le seguenti parole: “e per una quota pari a massimo il cinque per cento dei fondi in altri titoli e strumenti finanziari se assistiti dalla garanzia dello Stato italiano”.